

Eurizon AM SICAV

Société d'Investissement à Capital Variable

11-13, Boulevard de la Foire

L-1528 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 36503

La società è stata costituita con il nome di “**THE SAILOR’S FUND**” in conformità all’atto ricevuto dal Notaio **Jacques DELVAUX**, notaio residente in Esch-sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo, in data 27 marzo 1991.

Lo statuto è stato modificato più volte ed è stato modificato l’ultima volta in conformità all’atto ricevuto dal Notaio **Cosita DELVAUX**, notaio residente in Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, in data 21 giugno 2021.

Statuto al 21 giugno 2021 con efficacia 1°luglio 2021

PARTE I-FORMA, DURATA, OGGETTO, SEDE SOCIALE

Art. 1 - DENOMINAZIONE E FORMA - Tra gli attuali azionisti e tutti coloro che diventeranno Azionisti viene costituita una società in forma di società per azioni ("*société anonyme*") che si qualifica come società d'investimento a capitale variabile ("*société d'investissement à capital variable*") con il nome di "Eurizon AM SICAV" (di seguito la "Società").

Art. 2. - DURATA - La durata della Società è a tempo indeterminato.

Art. 3. - OGGETTO - L'oggetto esclusivo della Società è l'investimento dei propri attivi in valori mobiliari e in strumenti del mercato monetario di tutti i tipi e/o in altri attivi previsti dalla Parte I della Legge del 17 dicembre 2010 (di seguito la "**Legge 2010**") relativa agli organismi d'investimento collettivo, con l'obiettivo di ripartire il rischio degli investimenti e consentire agli Azionisti di beneficiare dei risultati della gestione. La Società può adottare tutte le misure e compiere tutte le operazioni che giudicherà utili, per realizzare e sviluppare il suo oggetto sociale nel senso più ampio, nel quadro della legge 2010, poiché tale Legge può essere di volta in volta modificata. La Società nomina una società di gestione in conformità alle disposizioni del Capitolo 15 della Legge 2010.

Art. 4. - SEDE SOCIALE - La sede sociale della Società viene stabilita nella città di Lussemburgo (Granducato di Lussemburgo). Il consiglio di amministrazione può trasferire la sede legale della Società all'interno dello stesso comune o in qualsiasi altro luogo all'interno del Granducato di Lussemburgo e modificare il presente articolo di conseguenza. Nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia dell'avviso che si siano verificati o siano imminenti degli eventi straordinari di ordine politico, economico o sociale, di natura tale da compromettere l'attività normale presso la sede sociale o l'agevole comunicazione tra questa sede e l'estero, lo stesso consiglio potrà trasferire provvisoriamente la sede sociale all'estero, fino al momento in cui tali circostanze anormali saranno completamente cessate, ma questa misura di ordine provvisorio non avrà comunque alcun effetto sulla nazionalità della Società, che malgrado tale trasferimento provvisorio della sede sociale, resterà una società lussemburghese.

Con delibera del consiglio di amministrazione possono essere create succursali, controllate o altri uffici, sia nel Granducato di Lussemburgo che all'estero.

PARTE II -CAPITALE

Art. 5. - CAPITALE SOCIALE - Il capitale della Società è rappresentato da azioni senza valore nominale ed è costantemente pari al valore patrimoniale netto complessivo della Società e dei suoi Comparti, se esistenti. Il capitale minimo della Società non può essere inferiore all'ammontare stabilito dalla Legge 2010. Il capitale minimo dovrà essere raggiunto entro un periodo di 6 mesi successivi alla data in cui la Società abbia ricevuto l'autorizzazione quale organismo di investimento collettivo ai sensi della legge lussemburghese. Alla data di costituzione, il 27 marzo 1991, il capitale azionario iniziale ammontava a EUR 50.000,00 (EURO cinquantamila) interamente versato e rappresentato da 50 (cinquanta) azioni.

Al fine del consolidamento di bilancio, la valuta di base della Società è l'Euro (EUR).

Art. 6. - VARIAZIONI DEL CAPITALE - Il capitale sociale della Società potrà variare, senza apportare modifiche allo statuto, a seguito dell'emissione di nuove azioni o del rimborso di azioni da

parte della Società.

Art. 7.- COMPARTI - Il consiglio di amministrazione può creare, in qualsiasi momento, nuove categorie di azioni, ciascuna corrispondente ad una parte o “comparto” separata/o degli attivi netti della Società (di seguito il “**Comparto**”). In tal caso, il consiglio di amministrazione assegnerà a ciascun Comparto una specifica denominazione, che potrà essere successivamente modificata, e potrà limitare o estendere la durata di ciascuno di essi, nel caso lo ritenga necessario.

Con riferimento ai rapporti tra azionisti, ciascun portafoglio di attivi verrà investito nell’esclusivo interesse del Comparto o dei Comparti di riferimento. La Società dovrà essere considerata come un’unica persona giuridica. Tuttavia, nei confronti dei terzi ed in particolare dei creditori della Società, ciascun Comparto è esclusivamente responsabile di tutte le passività ad esso attribuibili.

Il consiglio di amministrazione, agendo nel migliore interesse della Società, può decidere, in base alle procedure riportate nei documenti d’offerta della Società, che tutti o parte degli attivi di due o più Comparti siano cointestati, su base segregata o utilizzando tecniche contabili di “pooling”.

Al fine di determinare il capitale della Società, il patrimonio netto attribuibile a ciascun Comparto verrà, qualora non espresso in Euro, convertito in Euro e il capitale sarà il totale dei patrimoni netti di tutti i Comparti e classi di azioni.

PARTE III -AZIONI

Art. 8. - FORMA DELLE AZIONI - La Società emette solo azioni nominative.

Tutte le azioni nominative emesse dalla Società saranno iscritte nel registro degli azionisti che sarà tenuto dalla Società o da una o più persone designate a tale scopo dalla Società; l’iscrizione dovrà indicare il nome di ogni proprietario di azioni nominative, il luogo della sua residenza o del domicilio eletto, quali indicati alla Società, il numero di azioni nominative detenute da esso e l’ammontare versato.

L’iscrizione dell’azionista nel registro degli azionisti comprova la proprietà in capo allo stesso di tali azioni nominative. La Società può decidere se rilasciare all’azionista un certificato azionario dell’iscrizione nel registro degli azionisti ovvero una conferma scritta della sua partecipazione.

La Società riconosce la cointestazione delle azioni ma richiederà sempre che soltanto una persona eserciti nei confronti della stessa i diritti connessi a tali azioni cointestate. Qualora la titolarità delle azioni fosse controversa, tutte le persone che rivendicano il diritto a tale/i azione/i dovranno nominare un unico procuratore che li rappresenti, relativamente a tale/i azione/i, nei confronti della Società. La mancata nomina di un procuratore implica la sospensione dell’esercizio di tutti i diritti connessi a tali azioni, ad eccezione dei relativi diritti di informazione.

La Società può emettere frazioni di azioni per le azioni nominative. Le frazioni di azioni non conferiscono alcun diritto di voto al detentore, ma quest’ultimo potrà partecipare al patrimonio netto del Comparto o della classe di azioni di riferimento su base proporzionale.

Art. 9. - CLASSI DI AZIONI - Il consiglio di amministrazione può emettere una o più classi di azioni per la Società o per ciascun Comparto, se esistenti.

Le classi di azioni potranno differenziarsi per la struttura dei costi, l'ammontare minimo di investimento iniziale, la valuta di denominazione del valore patrimoniale netto o relativamente ad ulteriori fattori.

Ciascuna classe di azioni può comprendere -azioni ad accumulazione -una o più tipologie di azioni a distribuzione.

Successivamente ad ogni distribuzione di proventi relativi alle classi a distribuzione, la porzione degli attivi netti nella classe di azione oggetto della distribuzione sul totale degli attivi netti di tutte le azioni a distribuzione verrà ridotta di un ammontare equivalente all'ammontare dei proventi distribuiti, il che porterà ad una riduzione della percentuale degli attivi netti attribuiti a tutte le azioni a distribuzione, mentre la quota dell'attivo netto allocato a tutte le azioni ad accumulazione rimarrà la stessa.

Il consiglio di amministrazione può decidere di non emettere o di interrompere l'emissione di classi, tipi o sotto-tipi di azioni in uno o più Comparti.

Qualsiasi riferimento futuro ad un Comparto includerà, se applicabile, ciascuna classe e tipo di azioni costituenti il relativo Comparto e ogni riferimento ad un tipo di azioni includerà, se applicabile, ogni sotto-tipo costituente il tipo di azioni.

Art. 10.- EMISSIONE DI AZIONI - Il consiglio di amministrazione è autorizzato senza limitazioni ad emettere un numero illimitato di azioni in qualsiasi momento senza riservare agli azionisti esistenti un diritto preferenziale di sottoscrizione per le azioni in emissione.

Il consiglio di amministrazione potrà fissare la frequenza in cui verranno emesse le azioni in qualsiasi classe di azioni e/o in qualsiasi Comparto. Il consiglio di amministrazione può, in particolare, decidere che le azioni di una classe e/o di un Comparto siano emesse esclusivamente durante uno o più periodi di offerta o con tale altra periodicità stabilita nei documenti d'offerta delle azioni della Società.

Inoltre, il consiglio di amministrazione può stabilire ogni altra condizione di sottoscrizione, quale l'ammontare minimo dell'investimento, l'ammontare minimo del valore patrimoniale netto complessivo delle azioni del Comparto da sottoscrivere inizialmente, l'ammontare minimo delle azioni aggiuntive da emettere, l'imposizione del pagamento di interessi moratori sul mancato pagamento di azioni sottoscritte e non regolate alla scadenza, limiti alla titolarità delle azioni e l'ammontare minimo della partecipazione in azioni. Altre eventuali condizioni verranno riportate e descritte in dettaglio nei documenti d'offerta delle azioni della Società.

Ogni volta che la Società offre azioni, il prezzo per azione a cui tali azioni sono offerte sarà il valore patrimoniale netto per azione della classe di riferimento stabilito in conformità con l'art 14 del presente Statuto al Giorno di Valorizzazione di riferimento (come definito all'art. 14) e in base alla politica determinata dal consiglio di amministrazione di volta in volta. Il prezzo potrà essere aumentato di una commissione di sottoscrizione determinata di volta in volta dal consiglio di amministrazione. L'importo così stabilito dovrà essere corrisposto entro il periodo stabilito dal consiglio di amministrazione, che non eccederà dieci (10) giorni lavorativi dal Giorno di Valorizzazione di riferimento.

Il consiglio di amministrazione può delegare a qualsiasi amministratore, dirigente, funzionario o altro agente debitamente autorizzato il potere di accettare sottoscrizioni, ricevere i pagamenti delle nuove azioni in emissione e consegnare le stesse.

La Società può, se un potenziale azionista lo richiede e il consiglio di amministrazione approva, soddisfare qualsiasi richiesta di sottoscrizione di azioni mediante conferimento in natura. Le caratteristiche e i tipi di attivi accettabili in tal caso verranno determinati dal consiglio di amministrazione e devono corrispondere alla politica di investimento e ai limiti di investimento della Società o del Comparto di riferimento. Una relazione di stima dei valori degli attivi oggetto di conferimento dovrà essere consegnata al consiglio di amministrazione da parte del revisore indipendente della Società.

Art. 11. - RIMBORSO - Ogni azionista ha il diritto di chiedere il rimborso di tutte o di parte delle sue azioni ad opera della Società, secondo i termini e le procedure stabiliti dal consiglio di amministrazione nei documenti d'offerta delle azioni ed entro i limiti stabiliti per legge e previsti nel presente statuto.

Il prezzo di rimborso per azione verrà corrisposto entro il termine determinato dal consiglio di amministrazione, che non eccederà dieci (10) giorni lavorativi dal Giorno di Valorizzazione di riferimento, stabilito in base alla politica determinata dal consiglio di amministrazione di volta in volta e secondo le disposizioni dell'art. 16 "Sospensione del calcolo del Valore Patrimoniale Netto" del presente Statuto.

Il prezzo di rimborso sarà pari al valore patrimoniale netto per azione della classe di azioni di riferimento -determinato in conformità con le disposizioni contenute nell'art. 14 del presente statuto - al netto delle spese, commissioni e imposte (se applicabili) calcolate in base all'aliquota prevista nei documenti d'offerta delle azioni. Il prezzo di rimborso potrà essere arrotondato per eccesso o per difetto all'unità più vicina della valuta di riferimento come determinato dal consiglio di amministrazione.

Qualora a seguito di una richiesta di rimborso il numero di azioni o il valore patrimoniale netto complessivo delle azioni detenute dall'azionista in qualsiasi classe di azioni risultasse inferiore al numero o al valore patrimoniale netto eventualmente determinati dal consiglio di amministrazione, allora la Società potrà trattare tale richiesta quale richiesta di rimborso dell'intera partecipazione di tale azionista in tale classe di azioni.

Inoltre, il consiglio di amministrazione potrà decidere il rimborso forzoso di tutte le azioni detenute da un azionista in qualsiasi, alcune o tutte le classi di azioni, qualora il complessivo valore patrimoniale netto delle azioni detenute dall'azionista in riferimento dovesse scendere al di sotto del valore eventualmente determinato dal consiglio di amministrazione.

Qualora in qualsiasi giorno le richieste di rimborso -secondo il presente articolo -e le richieste di conversione -secondo l'art. 12 del presente statuto -eccedessero un determinato ammontare definito dal consiglio di amministrazione relativamente al numero di azioni in emissione di uno specifico Comparto o classe di azioni, il consiglio di amministrazione potrà decidere che tutte o una parte di tali richieste di rimborso o di conversione sia differita per un periodo ed in modo che il consiglio ritenga sia nel migliore interesse della Società. Nel primo Giorno di Valorizzazione successivo a tale periodo di differimento, le suddette richieste di rimborso e di conversione verranno trattate con priorità rispetto a richieste successivamente ricevute.

La Società ha il diritto, qualora il consiglio di amministrazione così stabilisca, di effettuare il pagamento del prezzo di rimborso a qualsiasi azionista in natura attribuendo al partecipante attivi del portafoglio della relativa classe o delle relative classi di azioni, di valore corrispondente al valore delle azioni (calcolato secondo il metodo descritto all'art. 14) da rimborsare al Giorno di Valorizzazione in cui il prezzo di rimborso è calcolato. I rimborsi diversi da quelli effettuati in denaro saranno oggetto di

una relazione redatta dal revisore indipendente della Società. Un rimborso in natura è possibile esclusivamente a condizione che (i) sia garantito uno equo trattamento fra gli azionisti; (ii) i relativi azionisti abbiano accettato di ricevere i proventi del rimborso in natura e (iii) le caratteristiche e i tipi di attivi da trasferire siano determinati secondo criteri equi e ragionevoli e non pregiudizievoli degli interessi dei restanti detentori di azioni della relativa classe o classi di azioni. Le eventuali spese risultanti da tale rimborso in natura saranno sostenute dal relativo comparto o classe di azioni.

Art. 12. - CONVERSIONE - Salvo quanto altrimenti stabilito dal consiglio di amministrazione relativamente a determinate classi di azioni, ogni azionista ha il diritto di chiedere la conversione di tutte o di parte delle sue azioni di qualsiasi classe di un Comparto in azioni della stessa classe di un altro Comparto o in azioni di un'altra classe di tale Comparto o di un altro Comparto, fermi i termini, le condizioni e il pagamento degli oneri e commissioni quali stabiliti dal consiglio di amministrazione.

Il prezzo di conversione delle azioni verrà calcolato in base ai rispettivi valori patrimoniali netti per azione interessata, calcolati nello stesso Giorno di Valorizzazione. Qualora non vi sia un Giorno di Valorizzazione comune per le due classi interessate, la conversione verrà effettuata sulla base del valore patrimoniale netto calcolato il primo Giorno di Valorizzazione successivo di ciascuna delle due classi interessate.

Qualora a seguito di una richiesta di conversione il numero di azioni o il valore patrimoniale netto complessivo delle azioni detenute dall'azionista in qualsiasi Comparto e/o classe di azioni risultasse inferiore al numero o valore così come determinato dal consiglio di amministrazione, allora la Società potrà trattare tale richiesta quale richiesta di conversione dell'intera partecipazione di tale azionista in tale Comparto e/o in tale classe di azioni.

ART. 13. - LIMITAZIONI ALLA PROPRIETÀ DELLE AZIONI - Il consiglio di amministrazione può limitare o escludere la titolarità delle azioni della Società in capo a qualsiasi persona fisica o giuridica, se la Società è del parere che tale proprietà comporti una violazione delle leggi nel Granducato di Lussemburgo o all'estero, o che ciò possa implicare l'assoggettamento della Società ad imposizione fiscale in un paese diverso dal Granducato di Lussemburgo o essere altrimenti pregiudizievole per la Società.

A tale scopo la Società potrà:

- a) rifiutare di emettere delle azioni e di iscrivere il trasferimento delle azioni, se appare chiaro che tale emissione o tale trasferimento d'azioni avrebbe o potrebbe avere come conseguenza l'attribuzione della proprietà dell'azione ad una persona che non è autorizzata a detenere azioni della Società;
- b) procedere al rimborso forzoso di tutte le azioni, se risulta che una persona, che non è autorizzata a detenere azioni della Società, da sola o insieme ad altre persone, è il proprietario d'azioni della Società, o procedere al rimborso forzoso di tutte o di una parte delle azioni, se risulta alla Società che una o più persone sono proprietarie di una quantità d'azioni della Società in un modo che possa essere pregiudizievole per la Società. In tal caso, si applicherà la seguente procedura:
 - 1. la Società invierà un avviso (di seguito "avviso di rimborso") all'azionista o agli azionisti che possiede/possiedono le azioni; l'avviso di rimborso specificherà i titoli da rimborsare, il prezzo di rimborso da pagare e il luogo in cui tale prezzo sarà corrisposto. L'avviso di rimborso può essere inviato all'azionista o agli azionisti con lettera raccomandata indirizzata al suo/loro

ultimo indirizzo conosciuto. A partire dalla chiusura degli uffici nel giorno specificato nell'avviso di rimborso, l'azionista o gli azionisti in questione cesserà/cesseranno di essere il proprietario/i proprietari delle azioni specificate nell'avviso di rimborso e i certificati rappresentativi di queste azioni saranno annullati nei libri della Società;

2. il prezzo secondo il quale le azioni specificate nell'avviso di rimborso saranno riscattate ("prezzo di rimborso") sarà uguale al valore patrimoniale netto delle azioni della Società, valore determinato secondo l'articolo 14 del presente Statuto nel giorno dell'avviso di rimborso;
 3. l'importo del rimborso verrà reso disponibile per il pagamento all'ex proprietario di tali azioni nella valuta di riferimento della classe interessata, eccetto nei periodi di restrizioni valutarie, e l'importo sarà depositato dalla Società presso una banca in Lussemburgo o all'estero (come specificato nell'avviso di rimborso) al momento della determinazione finale del prezzo di rimborso. A partire dalla notifica dell'avviso di rimborso, come detto, tale ex proprietario non potrà far valere alcun diritto su tali azioni, né potrà esercitare alcuna azione contro la Società e i suoi beni, salvo il diritto di ricevere il prezzo di rimborso (senza interessi) dalla banca;
 4. l'esercizio da parte della Società dei poteri conferiti dal presente articolo, non potrà essere contestato o invalidato in nessun caso, adducendo come ragione il fatto che non esisteva prova sufficiente della titolarità delle azioni in capo ad alcun soggetto o che l'effettiva titolarità fosse da attribuirsi a soggetto diverso di quello manifesto alla Società alla data dell'avviso di rimborso, alla sola condizione che la Società eserciti tali poteri in buona fede;
- c) rifiutare, durante ogni Assemblea degli azionisti, il diritto di voto a qualsiasi persona che non sia autorizzata a detenere le azioni della Società.

In particolare, la Società potrà limitare o vietare la proprietà di azioni della Società ad ogni "Soggetto Statunitense".

Il termine "Soggetto Statunitense" indicherà ogni cittadino o residente negli Stati Uniti d'America o in uno dei loro territori o possedimenti o regioni sotto la loro giurisdizione, o ogni altra società, associazione o entità costituita o organizzata secondo le leggi degli Stati Uniti d'America o qualsiasi soggetto che rientri nella definizione di "Soggetto Statunitense" ai sensi di tali leggi.

Art. 14. - VALORE PATRIMONIALE NETTO - Il valore patrimoniale netto per azione di ciascuna classe, tipo o sottotipo di azioni di ciascun Comparto della Società è espresso nella valuta stabilita dal consiglio di amministrazione. Tale valore patrimoniale netto sarà generalmente calcolato almeno due volte al mese, ma si cercherà di effettuare un calcolo giornaliero.

Il consiglio di amministrazione stabilisce i giorni di valorizzazione (in seguito il "Giorno di Valorizzazione") e le modalità più idonee con cui il valore patrimoniale netto è reso pubblico, in conformità con la legislazione in vigore.

I dettagli sulla frequenza di calcolo del valore patrimoniale netto sono riportati nei supplementi informativi sul Comparto.

I. Le attività della Società comprendono:

- a) tutta la liquidità in cassa o in deposito compresi gli interessi maturati e non ancora incassati;

- b) tutti i titoli e gli effetti pagabili a vista alla Società e le somme da ricevere, ivi compresi i ricavi della vendita di titoli il cui importo non è ancora stato incassato;
- c) tutti i titoli, quote, azioni, obbligazioni, diritti di opzione o di sottoscrizione, warrants, strumenti del mercato monetario, e altri investimenti e valori mobiliari che sono di proprietà della Società;
- d) tutti i dividendi e proventi dovuti alla Società in contanti o in titoli (nella misura in cui essa ne sia a conoscenza);
- e) tutti gli interessi maturati e non ancora percepiti in relazione ai titoli che sono di proprietà della Società, salvo che tali interessi siano compresi nel capitale di questi titoli;
- f) le spese di costituzione della Società, nella misura in cui esse non siano già state ammortizzate;
- g) tutte le altre attività di qualsiasi natura esse siano, compresi i proventi delle operazioni di swap ed i pagamenti anticipati.

II. Le passività della Società comprendono:

- a) tutti i prestiti, gli effetti scaduti e le somme da pagare;
- b) tutte le obbligazioni conosciute, scadute e non, ivi comprese tutte le obbligazioni contrattuali venute a scadenza che hanno per oggetto pagamenti in contanti o in natura, ivi compreso l'ammontare dei dividendi da distribuire dalla Società ma non ancora pagati;
- c) l'accantonamento per l'imposta sul patrimonio e sui redditi fino al Giorno di Valorizzazione e qualsiasi altro accantonamento autorizzato o approvato dal consiglio di amministrazione.
- d) ogni altra passività della Società, di qualsiasi natura essa sia, riportata in conformità con la legge del Lussemburgo e con i principi contabili generalmente accettati in Lussemburgo. Per la determinazione del valore di tali passività, la Società prenderà in considerazione tutti i costi di costituzione e delle operazioni. Tali costi potranno, particolarmente e a titolo non esaustivo, comprendere la remunerazione della banca depositaria, dell'agente amministrativo della Società e degli altri fornitori di servizi alla Società, nonché le commissioni dei revisori e dei consulenti legali, le spese di stampa, della distribuzione, di traduzione dei prospetti e dei rendiconti periodici, le commissioni di intermediazione, le commissioni, imposte e costi relativi alla movimentazione dei titoli o della liquidità, le tasse d'abbonamento applicabili in Lussemburgo e qualsiasi altra imposta relativa agli affari della Società, i costi di stampa dei certificati, delle traduzioni e pubblicazioni legali nei giornali, i costi per i servizi finanziari relativi ai titoli e alle cedole, le spese eventuali di quotazione su una borsa valori o di pubblicazione del prezzo delle azioni, le spese degli atti pubblici e le spese legali e della consulenza legale degli stessi nonché gli oneri e, se applicabili, gli emolumenti e le spese di viaggio degli amministratori e/o dei funzionari della Società. In alcuni casi, la Società potrà anche sostenere le commissioni dovute alle autorità nei paesi dove le azioni sono offerte al pubblico nonché i costi di registrazione all'estero, se applicabili. La Società potrà determinare le spese amministrative e tutte le altre spese regolari o di natura ricorrente su base stimata annua o per altri periodi in via anticipata e potrà ripartire tali spese proporzionalmente su ciascun periodo di riferimento.

III. Il valore patrimoniale è determinato nel modo seguente:

- (1) il valore della liquidità di cassa o in deposito, dei titoli e degli effetti pagabili a vista e dei crediti esigibili, delle spese pagate in anticipo e dei dividendi ed interessi preavvisati o venuti a scadenza, ma non ancora incassati, è costituito dal valore nominale di tali attività, salvo che si dimostri improbabile che tale valore possa essere incassato; in quest'ultimo caso, il valore è determinato sottraendo l'ammontare che il consiglio di amministrazione stima adeguato al fine di riflettere il valore reale di tali attività;
- (2) il valore di tutti i titoli e strumenti del mercato monetario o dei derivati in portafoglio ammessi alla quotazione ufficiale o negoziati su ogni altro mercato regolamentato è quello dell'ultima quotazione conosciuta sul mercato principale in cui tali titoli, strumenti del mercato monetario o derivati sono negoziati, come fornita da un servizio di fornitura dei prezzi riconosciuto e approvato dal consiglio di amministrazione. Se tali prezzi non sono rappresentativi del valore equo, tali titoli, strumenti del mercato monetario o derivati nonché gli altri attivi consentiti possono essere valutati ad un valore equo stimato per la rivendita, come determinato in buona fede e sotto la supervisione del consiglio di amministrazione;
- (3) il valore dei titoli e degli strumenti del mercato monetario non quotati o non negoziati su un mercato regolamentato sarà quello dell'ultimo prezzo disponibile, salvo che tale prezzo non sia rappresentativo del loro valore reale; in tale caso, essi possono essere valutati ad un valore equo stimato per la rivendita, come determinato in buona fede e sotto la supervisione del consiglio di amministrazione;
- (4) il metodo di valutazione del costo ammortizzato potrà essere utilizzato per i titoli di debito trasferibili a breve termine di alcuni Comparti della Società. Tale metodo implica la valutazione di un titolo al costo di acquisto procedendo successivamente all'ammortamento costante sino a scadenza di ogni premio o sconto, senza considerare l'influenza delle variazioni dei tassi di interesse sul valore di mercato di tale titolo. Sebbene tale metodo fornisca certezza nella valutazione, potranno esserci dei periodi in cui il valore di un titolo determinato in base al metodo di valutazione del costo ammortizzato risulti superiore o inferiore al prezzo che il comparto riceverebbe se il titolo fosse venduto. Per determinati titoli di debito trasferibili a breve termine, il rendimento per un azionista potrà differire rispetto a quanto si potrebbe ottenere da un comparto analogo che valuti il proprio portafoglio titoli in base ai prezzi giornalieri di mercato.
- (5) il valore delle partecipazioni nei fondi di investimento sarà quello dell'ultima valutazione disponibile. In via generale, le partecipazioni nei fondi di investimento verranno valutate in base ai metodi descritti nei documenti che regolano tali fondi di investimento. Queste valutazioni verranno fornite normalmente dall'amministratore o da un agente di valutazione del fondo di investimento. Allo scopo di garantire la coerenza durante la valutazione di ciascun comparto, se il momento in cui è effettuata la valutazione di un fondo di investimento non coincide con il momento di valutazione di un comparto qualsiasi e si ritiene che tale valutazione abbia subito dei cambiamenti sostanziali dal tempo in cui è stata calcolata, allora il valore patrimoniale netto potrà essere aggiustato per riflettere tali cambiamenti come determinato in buona fede e sotto la supervisione del consiglio di amministrazione.
- (6) la valorizzazione degli swaps verrà basata sul loro valore di mercato, che dipende da vari fattori (ad esempio, il livello e la volatilità degli attivi sottostanti, i tassi di interesse del mercato, il

termine residuale dello swap). Qualsiasi aggiustamento necessario a seguito di emissioni e rimborsi viene effettuato attraverso un aumento oppure una diminuzione del nominale degli swaps, negoziati al loro valore di mercato.

- (7) la valorizzazione dei derivati negoziati over-the-counter (OTC), quali i contratti futures, forward o opzioni non negoziate sulle borse valori o su altri mercati regolamentati, verrà basata sul valore di liquidazione netto determinato -secondo le politiche stabilite dal consiglio di amministrazione -secondo uno specifico criterio applicato per ciascun tipo di contratto. Il valore di liquidazione netto della posizione di un derivato è inteso quale utile/perdita netti non realizzati rispetto alla relativa posizione. La valorizzazione utilizzata è basata su, o controllata da, un modello riconosciuto e di uso comune del mercato.
- (8) il valore di altri attivi verrà determinato secondo il principio di prudenza, in buona fede e sotto la supervisione del consiglio di amministrazione nel rispetto dei principi e delle procedure generalmente accettati.

Il consiglio di amministrazione, a propria discrezione, può consentire l'uso di un altro metodo di valorizzazione se ritiene che lo stesso rifletta in modo migliore il valore equo di qualsiasi attivo della Società.

La valutazione delle attività e passività della Società espresse in valuta estera verrà convertita nella valuta di riferimento del Comparto interessato, sulla base, per quanto possibile, del tasso di cambio applicabile il Giorno di Valorizzazione.

Tutte le regole di valutazione e le determinazioni devono essere interpretate ed effettuate in conformità ai principi contabili generalmente accettati.

Verranno costituiti adeguati accantonamenti, Comparto per Comparto, per le spese sostenute da ciascuno dei Comparti della Società e si terrà debito conto di eventuali passività fuori bilancio in conformità a criteri equi e prudenti.

In ogni Comparto, e per ogni classe di azioni, il valore patrimoniale netto per azione sarà calcolato nella valuta di determinazione del valore patrimoniale netto della relativa classe, per un dato ottenuto dividendo, nel Giorno di Valorizzazione, l'attivo netto della classe di azioni interessata, costituito dalle attività di tale classe di azioni meno le passività ad essa attribuibili, per il numero di azioni emesse e in circolazione della classe di azioni interessata.

Ogni azione in via di rimborso sarà considerata come un'azione emessa ed esistente fino a dopo la chiusura del Giorno di Valorizzazione applicabile al rimborso di tale azione e, successivamente e fino al momento in cui sarà pagata, sarà considerata una passività della Società. Tutte le azioni emesse dalla Società, in conformità alle richieste di sottoscrizione ricevute, saranno considerate emesse con effetto dalla chiusura del Giorno di Valorizzazione in cui è determinato il loro prezzo di emissione, e tale prezzo sarà trattato come un importo da corrispondere alla Società fino a quando non sarà ricevuto da quest'ultima.

Qualsiasi acquisto o vendita di valori mobiliari stipulati dalla Società avrà effetto il Giorno di Valorizzazione, per quanto possibile.

Il patrimonio netto della Società sarà pari alla somma del patrimonio netto di tutti i Comparti,

convertito in EUR sulla base degli ultimi tassi di cambio noti.

In assenza di mala fede, negligenza grave o errore manifesto, ogni decisione attinente il calcolo del valore patrimoniale netto presa dal consiglio di amministrazione o da qualsiasi banca, società o altra organizzazione che il consiglio di amministrazione possa nominare allo scopo di determinare il valore patrimoniale netto, sarà definitiva e vincolante per la Società e per gli azionisti presenti, passati o futuri.

Art. 15. - RIPARTIZIONE DELLE ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FRA I COMPARTI - Al fine di ripartire le attività e le passività fra i Comparti, il consiglio di amministrazione stabilisce un portafoglio di attivi per ciascun Comparto come segue:

- (a) i proventi derivanti dall'emissione di ogni azione di ciascun Comparto verranno iscritti nei libri contabili della Società alla voce del portafoglio di attivi stabilito per il Comparto e le attività e passività nonché i proventi e i costi attribuibili a tale portafoglio verranno ad essi allocati alle seguenti condizioni;
- (b) qualora un'attività sia derivata da un'altra attività, l'attività derivata verrà iscritta nei libri contabili della Società nello stesso portafoglio dell'attività dalla quale essa è derivata e in relazione ad ogni rivalorizzazione di un'attività, l'incremento o la diminuzione in valore verrà attribuito al portafoglio di riferimento;
- (c) qualora la Società incorra in oneri inerenti ad una qualsiasi attività di un specifico portafoglio o ad una qualsiasi azione intrapresa in relazione ad un'attività di un specifico portafoglio, tale passività graverà sul portafoglio di riferimento;
- (d) nel caso in cui ogni attività o passività della Società non sia attribuibile ad uno specifico portafoglio, tale attività o passività sarà ripartita su tutti i portafogli in parti uguali o, se l'ammontare lo giustifica, proporzionalmente ai valori patrimoniali netti dei Comparti di riferimento;
- (e) all'atto del pagamento di dividendi ai detentori di azioni di un Comparto, l'ammontare di tale distribuzione verrà dedotto dal valore patrimoniale netto di tale Comparto.

Nei confronti dei terzi, gli attivi di un determinato Comparto rispondono esclusivamente per debiti, passività e obblighi relativi a tale Comparto. Nei rapporti tra gli azionisti ciascun Comparto è trattato quale entità separata.

Art. 16. - SOSPENSIONE DEL CALCOLO DEL VALORE PATRIMONIALE NETTO - Il consiglio di amministrazione della Società è autorizzato a sospendere temporaneamente il calcolo del valore degli attivi e del valore patrimoniale netto per azione e/o le sottoscrizioni, i rimborsi e le conversioni delle azioni nei seguenti casi, qualora ciò sia ritenuto essere nel migliore interesse della Società:

- a) nel caso di chiusura, per periodi diversi dalle normali festività, di una borsa valori o di un altro mercato riconosciuto e regolamentato regolarmente funzionante, aperto al pubblico e che fornisca prezzi per una parte rilevante degli attivi della Società o del Comparto di riferimento, o quando gli scambi su tale borsa o mercato siano sospesi, soggetti a restrizioni o sia impossibile eseguire gli ordini per le quantità richieste;
- b) durante ogni interruzione nei mezzi di comunicazione normalmente impiegati nella

determinazione del valore patrimoniale della Società o del Comparto di riferimento o nel caso in cui per qualsiasi ragione il valore degli investimenti posseduti dalla Società o dal Comparto non può essere tempestivamente o accuratamente accertato;

- c) allorché restrizioni valutarie o ai movimenti di capitali impediscano di effettuare le operazioni per conto della Società o allorché le operazioni di acquisto o di vendita da effettuarsi non possano essere realizzate a tassi di cambio normali;
- d) allorché la situazione politica, economica, militare, monetaria, o qualsiasi evento che sfugga al controllo, alla responsabilità o alla possibilità di agire della Società, rendano impossibile alla Società disporre delle sue attività e determinare il loro valore patrimoniale netto in modo normale e ragionevole;
- e) a seguito della decisione di liquidare la Società o un qualsiasi Comparto o in un periodo durante il quale un Comparto si fonde con un altro Comparto o un altro OICVM (o Comparto di tale altro OICVM), se tale sospensione è giustificata per la tutela degli azionisti;
- f) quando il mercato di una moneta nel quale una porzione consistente degli attivi della Società o del Comparto di riferimento è espressa sia chiuso per periodi diversi dalle normali festività o quando gli scambi, su tale mercato, siano soggetti a restrizioni oppure siano sospesi;
- g) per stabilire il concambio nell'ambito di una fusione, di un apporto di attivi, di una scissione o qualsiasi operazione di ristrutturazione, con o all'interno di uno o più comparti.

Nel caso la Società abbia adottato una struttura master-feeder, se l'OICVM master sospende temporaneamente il riacquisto, il rimborso o la sottoscrizione delle sue azioni, di propria iniziativa o su richiesta della relativa autorità di vigilanza, ciascuno dei suoi OICVM feeder avrà il diritto di sospendere il riacquisto, il rimborso o la sottoscrizione delle sue azioni entro lo stesso periodo di tempo dell'OICVM master.

Nel caso la Società abbia adottato una struttura master-feeder, se l'OICVM master sospende temporaneamente il valore patrimoniale netto delle sue azioni, di propria iniziativa o su richiesta della relativa autorità di vigilanza, ciascuno dei suoi OICVM feeder avrà il diritto di sospendere il valore patrimoniale netto delle sue azioni entro lo stesso periodo di tempo dell'OICVM master.

In aggiunta, al fine di prevenire possibili operazioni di market timing durante il calcolo del valore patrimoniale netto sulla base di prezzi di mercato non correnti, il consiglio di amministrazione è autorizzato a sospendere temporaneamente la sottoscrizione, il rimborso e la conversione delle azioni di uno o più Comparti quando la/le borsa/e valori o il/i mercato/i che forniscono i prezzi per una parte rilevante degli attivi di uno o più Comparti sono chiusi.

In tutti i casi sopra indicati, gli ordini ricevuti saranno eseguiti al primo valore patrimoniale netto applicabile alla scadenza del periodo di sospensione.

In circostanze eccezionali che possono influire negativamente sugli interessi degli azionisti, in caso di richieste di emissione, di rimborso o di conversione per importi rilevanti o in caso di mancanza di liquidità sui mercati, il consiglio di amministrazione si riserva il diritto di fissare il valore patrimoniale netto delle azioni della Società solo dopo aver effettuato le vendite e gli acquisti necessari dei titoli per conto della Società. In tal caso, le sottoscrizioni, i rimborsi e le conversioni in corso di esecuzione simultanea saranno

eseguiti sulla base di un unico valore patrimoniale netto.

Se viene ricevuta una richiesta di rimborso o conversione per un dato Giorno di Valorizzazione (il “Primo Giorno di Valorizzazione”) che, singolarmente o congiuntamente alle altre richieste ricevute, è pari o superiore al 10% del Valore Patrimoniale Netto di qualsiasi comparto, la Società si riserva il diritto a propria esclusiva discrezione (e nel migliore interesse degli azionisti rimanenti) di eseguire parzialmente pro-rata tale richiesta in tale Primo Giorno di Valorizzazione in modo che non più del 10% del Valore Patrimoniale Netto del comparto di riferimento sia rimborsato o convertito in tale Primo Giorno di Valorizzazione. Nella misura in cui una domanda non venga interamente eseguita in tale Primo Giorno di Valorizzazione a seguito dell’esercizio del potere discrezionale di eseguire parzialmente pro-rata le richieste, la stessa verrà trattata relativamente alla parte non eseguita come se l’Azionista avesse presentato un’ulteriore richiesta il successivo Giorno di Valorizzazione e, se necessario, nei successivi Giorni di Valorizzazione, fino a che tale domanda sia stata pienamente eseguita. Relativamente a qualsiasi domanda ricevuta per il Primo Giorno di Valorizzazione, nei limiti in cui successive domande siano ricevute per i successivi Giorni di Valorizzazione, tali successive richieste saranno posticipate in termini di priorità rispetto a quelle ricevute per il Primo Giorno di Valorizzazione, ma fermo restando che le stesse saranno trattate come specificato nella frase che precede.

La sospensione della determinazione del valore patrimoniale netto e/o delle sottoscrizioni, dei rimborsi e delle conversioni delle azioni per uno o più comparti verrà comunicata con tutti i mezzi adeguati e, in particolare, tramite pubblicazione a mezzo stampa, salvo che il consiglio di amministrazione ritenga che la pubblicazione non sia necessaria, data la breve durata del periodo di sospensione.

La sospensione verrà comunicata agli azionisti che richiedono la sottoscrizione, il rimborso o la conversione delle proprie azioni.

PARTE IV -AMMINISTRAZIONE E DIREZIONE DELLA SOCIETÀ

Art. 17. - AMMINISTRAZIONE - La società sarà amministrata da un consiglio di amministrazione composto da almeno 3 membri che non dovranno essere necessariamente azionisti della società. Essi saranno eletti per un periodo non eccedente 6 anni.

Gli amministratori saranno eletti dagli azionisti durante l’assemblea generale degli azionisti. Inoltre, gli azionisti stabiliscono il numero di amministratori, la remunerazione e la durata dell’incarico di quest’ultimi.

Gli amministratori verranno eletti a maggioranza dei voti validamente espressi.

Un amministratore può essere revocato con o senza motivo o può essere sostituito in qualsiasi momento con delibera adottata dall’assemblea generale.

Se diventa vacante un posto di amministratore, nominato dall’assemblea generale, gli amministratori che restano, nominati dall’assemblea generale, potranno temporaneamente provvedere alla copertura di tale posto vacante; ogni decisione finale riguardo tale nomina è rimessa agli azionisti nell’ambito della prima successiva assemblea generale degli azionisti.

Art. 18. – FUNZIONAMENTO E RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - Il consiglio di amministrazione sceglierà tra i suoi membri un presidente e potrà eleggere nel suo seno uno o più vicepresidenti. Designerà anche un segretario che non deve essere necessariamente un amministratore, che redigerà e conserverà i verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione e delle assemblee degli azionisti.

Il consiglio di amministrazione si riunirà su convocazione del presidente o di due amministratori, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Un avviso scritto per qualsiasi riunione del consiglio di amministrazione sarà inviato a tutti gli amministratori almeno ventiquattro ore prima dell'ora prevista per la riunione, a meno che non si tratti di un'urgenza, nel qual caso la natura e le ragioni di tale urgenza saranno menzionate nell'avviso di convocazione. Si potrà fare a meno delle formalità di convocazione, con il consenso scritto o per telex, per cablogramma, per telegramma o per fax di ogni amministratore. Non è richiesta una convocazione speciale per una riunione del consiglio di amministrazione fissata in tempi e in un luogo che siano stati determinati con una risoluzione adottata in precedenza dal consiglio di amministrazione.

Il presidente presiederà le riunioni del consiglio di amministrazione e tutte le assemblee degli azionisti. In sua assenza, gli azionisti o gli amministratori designeranno a maggioranza un altro amministratore, o nel caso di un'assemblea degli azionisti, qualsiasi altra persona, ad assumere la presidenza di queste assemblee e riunioni.

Ogni amministratore potrà prendere parte alle riunioni del consiglio di amministrazione, designando per iscritto, via telefax, posta elettronica o altro analogo mezzo di comunicazione un altro amministratore come suo procuratore. Un amministratore può rappresentare molteplici colleghi.

Il consiglio di amministrazione potrà deliberare ed agire in maniera valida, solo se la maggioranza almeno degli amministratori è presente o rappresentata durante la riunione. Qualora il quorum non sia raggiunto verrà convocata una nuova riunione. Le decisioni vengono adottate con la maggioranza dei voti degli amministratori presenti o rappresentati. Qualora un numero pari di voti sia espresso a favore o contro una delibera durante una riunione del consiglio, il presidente avrà il voto decisivo.

Ogni amministratore potrà prendere parte a qualsiasi riunione del consiglio di amministrazione in teleconferenza o tramite altri simili mezzi di comunicazione in cui tutti i partecipanti alla riunione possono reciprocamente sentirsi e la partecipazione alla riunione con tali mezzi costituirà presenza in persona alla stessa.

Le deliberazioni scritte firmate da tutti i membri del consiglio di amministrazione saranno valide ed efficaci come se fossero state prese in una riunione regolarmente convocata e tenuta. Tali firme possono figurare su un unico documento o su più copie di una stessa deliberazione e possono essere espresse mediante lettera, fax, posta elettronica o comunicazione analogica.

Art. 19. - VERBALI - I verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione saranno firmati dal presidente o in sua assenza dal presidente della riunione.

Le copie o gli estratti dei verbali destinati ad essere utilizzati ai fini legali o per altre finalità saranno firmati dal presidente o dal segretario o da due amministratori.

Art. 20. - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - Il consiglio di amministrazione dovrà fissare, applicando il principio della ripartizione dei rischi, le strategie e le politiche di investimento della Società e di ciascun Comparto, se esistente, e l'orientamento generale della gestione e degli affari della Società, entro i limiti stabiliti dal consiglio di amministrazione in conformità con le leggi e i regolamenti applicabili.

a) Il consiglio di amministrazione può decidere di effettuare investimenti in:

1. Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi a o negoziati su un mercato regolamentato ai sensi della Direttiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 in materia di servizi di investimento in strumenti finanziari;
2. Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario negoziati su un altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto ed aperto al pubblico di uno stato membro dell'Unione Europea (uno "Stato Membro");
3. Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori di uno stato non-membro dell'Unione Europea o negoziati su un altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto ed aperto al pubblico di uno stato non-membro dell'Unione Europea, fermo restando che le borse valori e mercati ammissibili devono essere situati in Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico ("OCSE") o in tutti gli altri paesi d'Europa, Nord America, Sud America, Africa, Asia e Oceania;
4. Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario di nuova emissione, purché:
 - i termini di emissione prevedano l'impegno ad effettuare una richiesta di ammissione alla quotazione ufficiale di una borsa valori o ad altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto ed aperto al pubblico e situato negli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico ("OCSE") o in tutti gli altri paesi d'Europa, Nord America, Sud America, Africa, Asia e Oceania;
 - l'ammissione sia ottenuta entro un anno dall'emissione;
5. Valori mobiliari del Tipo 144A, come descritto nell'US Code of Federal Regulations, Titolo 17, § 230, 144A, a condizione che:
 - i titoli includano una *exchange promise* registrata ai sensi del Securities Act del 1933 che prevede il diritto di scambiare i titoli di Tipo 144A con simili valori mobiliari registrati negoziabili sul mercato OTC a reddito fisso americano;
 - nel caso in cui la *exchange promise* non sia stata esercitata entro 1 anno dopo l'acquisto dei titoli, gli stessi siano soggetti ai limiti descritti al successivo punto b) (1);
6. Le Quote di OICVM autorizzati in conformità con la Direttiva 2009/65/CE del Consiglio del 13 luglio 2009 e/o di altri OIC ai sensi dei punti a) e b) dell'Articolo 1, comma 2 della Direttiva 2009/65/EC situati o meno in uno Stato Membro, purché:

- tali altri OIC siano stati autorizzati e siano soggetti a supervisione ai sensi di legge considerata dall'Autorità Finanziaria lussemburghese equivalente alle disposizioni comunitarie e sia sufficientemente garantita la cooperazione fra le autorità;
 - il livello di protezione dei detentori di quote in tali altri OIC sia equivalente a quello previsto per i detentori di quote di un OICVM e, in particolare, che le regole in materia di separazione patrimoniale, indebitamento, concessione di prestiti e vendite allo scoperto di valori mobiliari e strumenti del mercato monetario siano equivalenti ai requisiti della Direttiva 2009/65/EC;
 - l'attività di tali altri OIC sia rendicontata in rendiconti finanziari semestrali ed annuali per permettere di effettuare una valutazione delle attività e delle passività, del reddito e delle operazioni per il periodo in esame;
 - non oltre il 10% degli attivi dell'OICVM o altro OIC le cui quote devono essere acquistate, può essere investito in quote di altri OICVM od OIC, in base ai propri regolamenti di gestione o alle proprie norme statutarie.
7. Depositi a vista o depositi rimborsabili o con diritto di revoca, e con durata massima di 12 mesi presso istituti di credito, se l'istituto di credito interessato ha la propria sede sociale in uno stato membro dell'Unione Europea o, se la sede sociale dell'istituto di credito è situata in uno stato non membro dell'UE, che sia soggetto a regole prudenziali considerate dall'Autorità Finanziaria lussemburghese equivalenti a quelle stabilite dalle disposizioni comunitarie;
8. Strumenti finanziari derivati, compresi strumenti equivalenti regolati per cassa, negoziati in un mercato regolamentato come indicato nei paragrafi 1°, 2° e 3° precedenti, e/o strumenti finanziari derivati negoziati over-the-counter ("derivati OTC"), a condizione che:
- il sottostante consti di strumenti previsti dal capoverso a), di indici finanziari, tassi d'interesse, tassi di cambio o valute, in cui la Società può investire in linea con i propri obiettivi di investimento;
 - le controparti delle operazioni in derivati OTC siano istituti finanziari di prima categoria specializzati in questo tipo di operazioni e siano soggetti a vigilanza prudenziale e appartenenti alle categorie autorizzate dall'Autorità Finanziaria lussemburghese. Nel caso degli swap total return, le controparti autorizzate avranno di norma un rating pubblico almeno pari a investment grade, avranno sede in un paese a basso rischio (ossia paesi che fanno parte dell'UE o dell'OCSE, o paesi che non fanno parte dell'UE o dell'OCSE con un merito creditizio almeno pari a "A+"), e che saranno debitamente autorizzati dalla propria autorità locale competente e che in ogni caso rispetteranno l'articolo 3 del Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e di riutilizzo e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 e successive modifiche ("Regolamento SFT"). La forma giuridica non è tuttavia un criterio decisivo per la selezione della controparte;

- i derivati OTC siano soggetti a una valutazione giornaliera affidabile e verificabile e possano essere venduti, liquidati o chiusi attraverso un'operazione di compensazione in qualsiasi momento al loro valore equo su iniziativa della Società.
9. Strumenti del mercato monetario diversi da quelli negoziati su un mercato regolamentato, che siano liquidi e abbiano un valore che possa essere accuratamente determinato in qualsiasi momento, a condizione che l'emissione o l'emittente di tali strumenti siano regolamentati ai fini della protezione degli investitori e del risparmio, e a condizione che tali strumenti siano:
- emessi o garantiti da un'autorità centrale, regionale o locale o da una banca centrale di uno Stato Membro, dalla Banca Centrale Europea, dall'Unione Europea o dalla Banca Europea per gli Investimenti, da uno Stato non Membro o, nel caso di uno Stato Federale, da uno dei membri costituenti la federazione, oppure da un organismo pubblico internazionale cui aderiscono uno o più Stati Membri, o
 - emessi da un organismo i cui titoli sono negoziati su un mercato regolamentato quale indicato nei paragrafi 1°, 2° o 3° precedenti, o
 - emessi o garantiti da istituzioni soggette a vigilanza prudenziale, in conformità con i criteri definiti dalle disposizioni comunitarie, o da istituzioni soggette a e conformi con regole prudenziali considerate dall'Autorità Finanziaria lussemburghese stringenti almeno quanto le regole stabilite dalle disposizioni comunitarie; o
 - emessi da altri soggetti appartenenti alle categorie approvate dall'Autorità Finanziaria lussemburghese, a condizione che gli investimenti in tali strumenti siano soggetti a misure di protezione degli investitori equivalenti a quelle previste al primo, al secondo o al terzo trattino e che l'emittente sia una società il cui capitale e le cui riserve ammontino ad almeno EUR 10 milioni e che presenti e pubblichi il suo bilancio annuale ai sensi della Quarta Direttiva del Consiglio 78/660/CEE del 25 luglio 1978 e successive modifiche, o che sia un soggetto che, nell'ambito di un gruppo di società comprensivo di una o più società quotate, è dedicato al finanziamento del gruppo o è un soggetto dedicato al finanziamento di veicoli di cartolarizzazione che beneficiano di una linea di credito bancaria.
- b) Inoltre la Società:
- (1) può investire fino al 10% degli attivi netti di ciascun comparto in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario diversi da quelli di cui al precedente punto a) sopra;
 - (2) può acquisire beni mobili e immobili essenziali per lo svolgimento diretto delle proprie attività;
 - (3) non può acquisire metalli preziosi o certificati che rappresentano metalli preziosi;
- c) la Società può detenere liquidità a titolo accessorio per ciascun comparto;
- d) la Società può limitare la possibilità per un comparto di investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in altri OICVM o OICR;

e) un comparto della Società può sottoscrivere e detenere azioni di un altro comparto della Società alle seguenti condizioni:

- a sua volta, il comparto interessato non investe nel comparto investito in tale comparto; e
- non più del 10% del patrimonio del comparto interessato di cui si prevede l'acquisizione può essere investito globalmente, in conformità ai suoi documenti costitutivi, in quote di altri OICR; e
- gli eventuali diritti di voto connessi alle azioni in questione siano sospesi per il periodo in cui sono detenuti dal comparto interessato e ferma restando un'adeguata elaborazione dei conti e delle relazioni periodiche; e
- in ogni caso, fino a quando tali azioni saranno detenute dalla Società, il loro valore non sarà preso in considerazione per la determinazione del patrimonio netto della Società ai fini della verifica della soglia minima legale del patrimonio netto; e
- non vi è duplicazione delle commissioni di gestione/sottoscrizione o di rimborso tra quelle del comparto della Società che ha investito nel comparto oggetto dell'operazione e quelle di tale comparto oggetto dell'operazione.

f) la Società può (i) istituire un nuovo comparto della Società classificato come comparto Feeder (in altre parole, un comparto che investe almeno l'85% del proprio patrimonio netto in altri OICVM o in un comparto di un OICVM) o come comparto Master (ossia, un comparto che costituisce il Fondo Master di un altro OICVM o comparto di un OICVM), (ii) convertire un comparto esistente di un comparto Feeder o di un comparto Master in conformità alle disposizioni di legge, (iii) convertire un comparto classificato come comparto Feeder o come comparto Master in un comparto "standard" che non sia né un comparto Feeder né un comparto Master, oppure (iv) sostituire l'OICVM master di uno qualsiasi dei suoi comparti classificati come comparti Feeder con un altro OICVM Master;

g) regole specifiche per le strutture Master/Feeder:

- un comparto Feeder è un comparto della Società che è stato autorizzato ad investire, in deroga all'articolo 2, comma 2, primo trattino, della Legge, almeno l'85% del proprio patrimonio in quote di un altro OICVM o comparto di quest'ultimo (di seguito, l'"**OICVM Master**").
- Un comparto Feeder può detenere fino al 15% del proprio patrimonio in uno o più dei seguenti comparti:
 - a. disponibilità liquide accessorie;
 - b. strumenti finanziari derivati, che possono essere utilizzati solo con finalità di copertura, ai sensi dell'art. 42, commi (2) e (3), della Legge;
 - c. beni mobili e immobili indispensabili all'esercizio diretto della loro attività.
- Ai sensi dell'articolo 42, comma 3, della Legge, il comparto Feeder calcola la propria esposizione complessiva in relazione agli strumenti finanziari derivati integrando la propria esposizione diretta con:
 - a. l'effettiva esposizione dell'OICVM Master a strumenti finanziari derivati in proporzione all'investimento dei comparti Feeder nell'OICVM Master, oppure;
 - b. la potenziale esposizione globale massima dell'OICVM Master agli strumenti finanziari derivati prevista dal regolamento di gestione o dall'atto costitutivo dell'OICVM Master, in proporzione all'investimento dei comparti Feeder nell'OICVM Master.

- un OICVM Master è un OICVM, o un suo comparto, che:
 - a. ha, tra i suoi azionisti, almeno un OICVM Feeder;
 - b. non è di per sé un OICVM Feeder; e
 - c. non detiene quote di un OICVM Feeder.
- se un OICVM Master ha almeno due OICVM Feeder come azionisti, l'articolo 2, comma 2, primo trattino, e l'articolo 3, secondo trattino, della Legge non trovano applicazione.

La restrizione in base alla quale, quando la Società investe in quote di altri OICVM e/o altri OICR gestiti, direttamente o per delega, dallo stesso gestore degli investimenti o da qualsiasi altra società con la quale il gestore degli investimenti sia legato da gestione o controllo comuni o da una sostanziale partecipazione diretta o indiretta, non può essere addebitata alla Società alcuna commissione di sottoscrizione o di rimborso a livello del fondo interessato per il suo investimento nelle quote di tali altri OICVM e/o OICR, non trova applicazione per un comparto Feeder.

Se un comparto è classificato come comparto Feeder, una descrizione di tutte le remunerazioni e i rimborsi dei costi addebitati al comparto Feeder in virtù dei suoi investimenti in azioni/quote dell'OICVM Master, nonché delle spese aggregate sia del comparto Feeder che dell'OICVM Master, sarà dettagliata nella Parte II. La Società pubblica nella sua relazione annuale una dichiarazione sulle spese aggregate sia del comparto Feeder che dell'OICVM Master.

- h) La Società può investire sino al 100% del patrimonio netto di ciascun Comparto in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato Membro dell'Unione Europea, dalle sue autorità locali, da uno stato membro dell'OCSE o il Gruppo dei venti (G20), dalla Repubblica di Singapore, dalla Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong della Repubblica Popolare Cinese oppure da organismi pubblici internazionali cui aderiscano uno o più Stati Membri dell'Unione Europea, a condizione che tali valori mobiliari e strumenti del mercato monetario formino parte di almeno sei emissioni differenti e che i valori mobiliari e strumenti del mercato monetario parte di un'unica emissione non eccedano il 30% del totale del patrimonio netto del Comparto interessato;

Art. 21. - FIRMA SOCIALE - Nei confronti di terzi, la Società sarà impegnata con firma congiunta di due amministratori o con firma singola o congiunta di ogni funzionario della Società o di ogni altra persona a cui saranno stati delegati tali poteri dal consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione può nominare funzionari, fra cui un direttore generale ed eventualmente vicedirettori generali, nonché altri funzionari considerati dalla Società necessari per l'amministrazione e gestione della Società. Le nomine siffatte possono essere revocate in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione. I funzionari non devono necessariamente essere amministratori o azionisti della Società. Se il presente statuto non stabilisce diversamente, i funzionari designati avranno i diritti ed i doveri che sono loro attribuiti dal consiglio di amministrazione.

Art. 22. - DELEGA DI POTERI - Il consiglio di amministrazione della Società può delegare i suoi poteri relativi alla gestione degli affari correnti della Società (incluso il diritto di agire quale firmatario autorizzato della Società) nonché i poteri di attuare le politiche e lo scopo aziendali ad una o più persone

fisiche o giuridiche, che non devono essere necessariamente membri del consiglio di amministrazione, cui verranno conferiti i poteri determinati dal consiglio di amministrazione, con facoltà -qualora il consiglio di amministrazione così consenta – di subdelegare i loro poteri.

Art. 23. - CONFLITTO DI INTERESSE - Nessun contratto e/o transazione conclusi dalla Società con altre società o imprese potranno essere pregiudicati o annullati per il fatto che uno o più amministratori o funzionari della Società possano avere un interesse qualsiasi in, o dal fatto che siano amministratori, associati, funzionari o dipendenti di, tali altre società o imprese. Un amministratore o funzionario della Società che è amministratore, funzionario o dipendente di una società o impresa con cui la Società stipula contratti o altrimenti intrattiene rapporti di affari non sarà privato per questo motivo del diritto di discutere, di votare e di agire con riguardo alle materie connesse con tali contratti o altri affari.

Per evitare ogni dubbio in proposito, un amministratore, dirigente o altro rappresentante autorizzato che è amministratore, dirigente o rappresentante autorizzato o dipendente di una società o impresa con la quale la Società conclude contratti o abbia rapporti d'affari, non sarà privato del diritto di deliberare, di votare e di agire con riguardo alle materie connesse con tali contratti o affari.

Un amministratore che, per conto proprio o di terzi, abbia un interesse finanziario in conflitto con quello della Società in una determinata operazione sottoposta all'esame del consiglio di amministrazione, dovrà darne notizia a quest'ultimo, inserendo nel verbale della riunione un'apposita dichiarazione. L'amministratore in questione non potrà partecipare a tali deliberazioni.

Alla successiva assemblea generale, prima di porre in votazione qualsiasi altra deliberazione, viene redatta una relazione speciale sulle operazioni in cui uno degli amministratori abbia avuto un interesse in conflitto con quello della Società.

Qualora, a causa di conflitti di interesse, non si raggiunga il numero di amministratori richiesto dallo statuto per deliberare e votare sulla materia in questione, il consiglio di amministrazione può, salvo diversa disposizione dello statuto, decidere di rinviare la decisione in merito all'assemblea generale.

I paragrafi precedenti non trovano applicazione quando la decisione del consiglio di amministrazione si riferisce ad affari ordinari svolti in condizioni normali. Il termine "interesse" nel senso in cui è utilizzato precedentemente, non include le relazioni o gli interessi di ogni tipo che possano esistere in qualsiasi forma e a qualsiasi titolo con Eurizon Capital SGR o Intesa Sanpaolo S.p.a. e le loro controllate, affiliate o associate o altre società o entità legali che saranno determinate dal consiglio di amministrazione a propria discrezione.

Art. 24.- INDENNIZZO - La Società potrà risarcire ad ogni amministratore, funzionario, dirigente o rappresentante autorizzato, ai suoi eredi, esecutori ed amministratori testamentari, le spese che si sono ragionevolmente prodotte in seguito ad azioni legali, cause o processi in cui egli sarà stato parte in causa per essere o essere stato amministratore, funzionario, dirigente o rappresentante autorizzato della Società o per essere o essere stato, su richiesta della Società, amministratore, funzionario, dirigente, o rappresentante autorizzato di qualsiasi altra società di cui la Società è azionista o creditrice, e dalla quale egli non sia stato indennizzato, tranne il caso in cui l'azione legale, la causa o il processo si sia concluso con la condanna del soggetto per dolo o colpa grave; in caso di transazioni stragiudiziali, tale indennizzo sarà accordato solo relativamente alle materie oggetto della transazione per le quali la Società abbia ottenuto il parere del proprio consulente legale circa l'assenza di tali inadempimenti ai propri doveri da parte del soggetto richiedente l'indennizzo. Il diritto all'indennizzo non escluderà altri

diritti a favore di tale soggetto.

PARTE V - ASSEMBLEE GENERALI

Art. 25.- ASSEMBLEE GENERALI DELLA SOCIETÀ – L'assemblea generale annuale degli azionisti si terrà, in conformità alla legge lussemburghese, nel Granducato di Lussemburgo presso la sede legale della Società, o in altro luogo nel Granducato di Lussemburgo, come specificato nell'avviso di convocazione, entro sei (6) mesi dalla fine dell'esercizio finanziario. L'assemblea generale annuale potrà tenersi all'estero, se il consiglio di amministrazione verifica con assoluta discrezionalità che circostanze eccezionali lo richiedono.

Le altre assemblee generali degli azionisti potranno tenersi nelle ore e nei luoghi specificati negli avvisi di convocazione.

I requisiti di partecipazione, di quorum e di maggioranza ad ogni assemblea generale (quali di seguito descritti) sono quelli definiti agli articoli 450-1 e 450-3 della legge del Lussemburgo del 10 agosto 1915 sulle società commerciali e successive modifiche.

Se non viene disposto diversamente dalla legge o dal presente statuto, le delibere della assemblea generale degli azionisti sono adottate a maggioranza semplice dei voti validamente espressi, indipendentemente dalla quota di capitale rappresentata.

In conformità con l'art. 450-4 della legge del Lussemburgo del 10 agosto 1915 sulle società commerciali e successive modifiche, ogni delibera approvata dall'assemblea generale degli azionisti della Società, che incide sui diritti dei detentori delle azioni di ogni Comparto, classe o tipo di azioni rispetto ai diritti dei detentori di azioni di qualsiasi altro Comparto o Comparti, classe o classi, tipo o tipi sarà soggetta all'approvazione dell'assemblea generale degli azionisti di tale Comparto o Comparti, classe o classi, tipo o tipi. Per essere valide le delibere dovranno essere approvate in conformità con i requisiti di quorum e di maggioranza riportati all'art. 32 del presente statuto, rispetto a ciascun Comparto o ai Comparti, classe o classi, tipo o tipi di azioni interessate.

L'assemblea generale degli azionisti verrà convocata dal consiglio di amministrazione.

L'assemblea generale degli azionisti può essere anche convocata dietro richiesta degli azionisti che rappresentano almeno un decimo (1/10) del capitale azionario.

Gli azionisti si riuniranno su convocazione del consiglio di amministrazione previo avviso di convocazione con l'ordine del giorno che sarà inviato almeno 8 giorni prima dell'assemblea ad ogni azionista nominativo, al suo indirizzo indicato nel registro degli azionisti. L'invio di tale avviso agli azionisti nominativi non richiede di essere giustificato all'assemblea. L'ordine del giorno verrà predisposto dal consiglio di amministrazione tranne nelle circostanze in cui l'assemblea sia convocata per richiesta scritta da parte degli azionisti, in tal caso il consiglio di amministrazione può predisporre un ordine del giorno supplementare.

Qualora tutte le azioni siano azioni nominative e non vengono effettuate pubblicazioni, gli avvisi agli azionisti potranno essere inviati soltanto a mezzo posta con lettera raccomandata.

Se sono presenti o rappresentati tutti gli azionisti e gli stessi si considerano debitamente convocati ed

informati sulle materie all'ordine del giorno, l'assemblea generale può aver luogo senza l'invio dell'avviso di convocazione.

Il consiglio di amministrazione può determinare qualsiasi altra condizione che gli azionisti dovranno soddisfare, per poter partecipare alla assemblea degli azionisti.

Gli argomenti trattati durante qualsiasi assemblea degli azionisti saranno limitati ai punti riportati nell'ordine del giorno (che includerà tutte le materie previste per legge) e alle questioni ad esse connesse.

Ogni azione dà diritto ad un voto a prescindere dal suo valore. Le frazioni di azioni non danno diritto di voto ai detentori.

Gli azionisti potranno prendere parte alle assemblee degli azionisti designando per iscritto, via telefax, posta elettronica o altro analogo mezzo di comunicazione un'altra persona come proprio delegato.

Art. 26 -ASSEMBLEE GENERALI DI UN COMPARTO O DI UNA CLASSE DI AZIONI - Gli azionisti della classe o classi di azioni emesse relativamente ad un Comparto possono tenere, in qualsiasi momento, assemblee generali per decidere su qualsiasi materia inerente esclusivamente tale Comparto.

In aggiunta, gli azionisti di qualsiasi classe di azioni possono tenere, in qualsiasi momento, assemblee generali relative a qualsiasi materia specifica a tale classe.

Le disposizioni contenute all'art. 25 verranno applicate, *mutatis mutandis*, a tali assemblee generali.

Ogni azione dà diritto ad un voto secondo la legge lussemburghese e in conformità con il presente statuto. Gli azionisti possono agire di persona o delegando per iscritto un'altra persona che non deve essere necessariamente un azionista e può essere un amministratore della Società. Le frazioni di azioni non conferiscono il diritto di voto ai detentori.

Il consiglio di amministrazione può sospendere i diritti di voto di qualsiasi azionista in violazione dei suoi obblighi statutari o di qualsiasi accordo contrattuale stipulato da tale azionista.

Un azionista può decidere individualmente di non esercitare, in via transitoria o definitiva, tutti o parte dei suoi diritti di voto. L'azionista rinunciatario è vincolato da tale rinuncia, che è obbligatoria per la Società previa notifica a quest'ultima.

Nel caso in cui i diritti di voto di uno o più azionisti siano sospesi o uno o più azionisti abbiano rinunciato all'esercizio dei diritti di voto ai sensi dei paragrafi precedenti, tali azionisti possono partecipare a qualsiasi assemblea generale della Società ma le azioni da essi detenute non sono prese in considerazione ai fini della determinazione delle condizioni di quorum e maggioranza da rispettare nelle assemblee generali della Società.

Salvo ove diversamente disposto dalla legge o dal presente statuto, le decisioni dell'assemblea generale degli azionisti di un Comparto o di una classe di azioni vengono adottate a maggioranza semplice dei voti degli azionisti presenti o rappresentati.

Art. 27 -LIQUIDAZIONE E FUSIONE DI COMPARTI O DI CLASSI DI AZIONI - Nel caso in cui, per qualsivoglia ragione, il valore degli attivi di un qualsiasi Comparto o il valore patrimoniale

netto di qualsiasi classe di azioni all'interno di un Comparto sia diminuito sino al, o non abbia raggiunto, l'ammontare determinato dal consiglio di amministrazione quale livello minimo per poter gestire tale Comparto o tale classe di azioni in modo economicamente efficiente o nel caso di mutamenti di rilievo della situazione politica, economica o monetaria o per ragioni di razionalizzazione economica, il consiglio di amministrazione può decidere di rimborsare tutte le azioni della relativa classe o classi al valore patrimoniale netto per azione (prendendo in considerazione i prezzi effettivi di realizzo degli investimenti e le spese di realizzo) calcolato al Giorno di Valorizzazione in cui tale decisione diventa efficace.

La Società dovrà avvisare i detentori della classe o delle classi di azioni di riferimento prima della data di efficacia del rimborso forzoso, indicando le motivazioni e le procedure per le operazioni di rimborso: i detentori di azioni nominative saranno informati per iscritto; la Società informerà i detentori di azioni al portatore tramite pubblicazione di un avviso sui quotidiani decisi dal consiglio di amministrazione, a meno che tali azionisti e i loro indirizzi siano noti alla Società. Salvo quanto altrimenti venga deciso nell'interesse degli azionisti o al fine di mantenere un trattamento equo fra gli stessi, gli azionisti del Comparto interessato o della relativa classe di azioni possono continuare a richiedere il rimborso delle proprie azioni gratuitamente (ma prendendo in considerazione i prezzi di realizzo effettivi e i costi di realizzo degli investimenti) sino alla data precedente quella di efficacia del rimborso forzoso.

In deroga ai poteri conferiti al consiglio di amministrazione nel paragrafo precedente, l'assemblea generale degli azionisti di tutte o di una singola classe di azioni emesse in qualsiasi comparto avrà, in tutte le altre circostanze, il potere -su proposta del consiglio di amministrazione -di rimborsare tutte le azioni della relativa classe o classi e pagare agli azionisti il valore patrimoniale netto delle loro azioni (prendendo in considerazione i prezzi di realizzo effettivi e i costi di realizzo degli investimenti) calcolato al Giorno di Valorizzazione in cui tale delibera sarà efficace. Non ci sono requisiti di quorum per le assemblee degli azionisti convocate per deliberare su tale materia e la relativa delibera sarà assunta a maggioranza semplice dei presenti e votanti, di persona o per delega, a tale assemblea.

Gli attivi che non possono essere distribuiti ai propri beneficiari al momento dell'esecuzione del rimborso verranno depositati presso la Caisse de Consignations per conto degli aventi diritto.

Nelle stesse circostanze previste dal primo paragrafo di quest'articolo, il consiglio di amministrazione può deliberare di attribuire gli attivi di qualsiasi Comparto agli attivi di un altro Comparto esistente all'interno della Società o ad un altro organismo di investimento collettivo ai sensi delle disposizioni contenute nella Direttiva 2009/65/CE del Consiglio, o ad un altro comparto all'interno di tale altro organismo di investimento collettivo (il "Nuovo Comparto") e di ridenominare le azioni della classe o classi interessate come azioni del nuovo Comparto (in seguito ad una scissione o consolidamento, se necessario, e al pagamento dell'ammontare corrispondente a ogni diritto frazionario spettante agli azionisti). Tale decisione sarà resa pubblica nei medesimi modi descritti al primo paragrafo del presente articolo un mese prima della data di efficacia (e, in aggiunta, la pubblicazione conterrà informazioni relative al nuovo Comparto), al fine di consentire agli azionisti di richiedere il rimborso delle proprie azioni, gratuitamente, durante tale periodo. Gli azionisti che non abbiano richiesto il rimborso saranno trasferiti di diritto nel nuovo Comparto.

In deroga ai poteri conferiti al consiglio di amministrazione dal paragrafo precedente, l'apporto di attività e di passività attribuibili a qualsiasi Comparto ad un altro Comparto all'interno della Società può essere deciso dall'assemblea generale degli azionisti della classe o classi di azioni emesse nel Comparto interessato, senza requisiti di quorum, che deciderà tale fusione mediante delibera adottata a maggioranza semplice dei presenti e votanti, di persona o per delega, a tale assemblea.

Inoltre, in circostanze diverse da quelle descritte al primo paragrafo del presente articolo, l'apporto delle attività e delle passività attribuibili a qualsiasi Comparto ad un altro organismo di investimento collettivo di cui al quarto comma del presente articolo ad un altro Comparto di tale altro organismo di investimento collettivo richiederà una delibera degli azionisti della classe o classi di azioni emesse nel Comparto interessato. Non ci sono requisiti di quorum per l'assemblea generale che delibera a maggioranza semplice degli azionisti presenti e votanti di persona o per delega, a tale assemblea.

In base alle sezioni precedenti, le decisioni adottate a livello di comparto possono essere adottate in modo analogo a livello di classe di azioni.

Qualsiasi fusione, come definita all'articolo 1, (20) della Legge del 2010, sarà realizzata in conformità al Capitolo 8 della Legge del 2010.

Il consiglio di amministrazione deciderà la data di efficacia di qualsiasi fusione della Società con un altro OICVM ai sensi dell'Articolo 66 (4) della Legge del 2010.

Qualora un Comparto della Società sia stato costituito come Comparto master, nessuna fusione o scissione potrà avere efficacia, a meno che il Comparto master non abbia fornito a tutti i suoi azionisti e alla CSSF le informazioni richieste dalla Legge, entro sessanta giorni prima della data di efficacia proposta. A meno che la CSSF o le autorità competenti dello Stato membro di origine dell'Unione europea ("Stato membro") dell'OICVM feeder, a seconda dei casi, non abbiano concesso all'OICVM feeder l'approvazione per continuare ad essere un OICVM feeder del comparto master derivante dalla fusione o dalla divisione di tale comparto master, il comparto master consente all'OICVM feeder di riacquistare o rimborsare tutte le azioni del comparto master prima che la fusione o la divisione diventi effettiva.

PARTE VI-RENDICONTO FINANZIARIO ANNUALE

Art. 28. - ESERCIZIO FINANZIARIO - L'esercizio finanziario comincia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

La Società pubblicherà un rendiconto finanziario annuale e un rendiconto finanziario semestrale in conformità con la legislazione in vigore.

Art. 29. - DISTRIBUZIONI - L'assemblea generale degli azionisti stabilisce, su proposta del consiglio di amministrazione ed entro i limiti stabiliti per legge, l'allocazione degli utili della Società e dei Comparti, e può di volta in volta dichiarare, ovvero autorizzare il consiglio di amministrazione a dichiarare la distribuzione dei dividendi.

Per qualsiasi classe di azioni che ha diritto alle distribuzioni, il consiglio di amministrazione può decidere di effettuare pagamenti di dividendi in acconto alle condizioni previste dalla legge.

Il pagamento delle distribuzioni di dividendi ai detentori di azioni nominative verrà effettuato a detti azionisti presso l'indirizzo iscritto nel registro degli azionisti.

Le distribuzioni possono essere pagate nella valuta e al momento e nel luogo deciso dal consiglio di amministrazione di volta in volta.

Il consiglio di amministrazione può decidere di distribuire dividendi sottoforma di azioni in luogo di liquidità alle condizioni e ai termini eventualmente stabiliti dal consiglio di amministrazione.

I dividendi che non sono riscossi entro i cinque anni successivi alla loro dichiarazione di distribuzione vengono stornati e riaccreditati alla classe o classi di azioni emesse dalla Società o dal Comparto di riferimento.

Non verranno corrisposti gli interessi sui dividendi oggetto della dichiarazione di distribuzione della Società e tenuti a disposizione del beneficiario.

PARTE VII -REVISORI

Art. 30.- REVISORI – I dati contabili della Società riportati nel rendiconto finanziario annuale sono soggetti al controllo di un revisore (“*réviseur d’entreprises agréé*”) nominato dall’assemblea generale degli azionisti, che dovrà fissarne la remunerazione. Il revisore dovrà adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla legge.

PARTE VIII -SCIoglimento -LIQUIDAZIONE

Art. 31. - SCIoglimento/LIQUIDAZIONE - La Società può essere sciolta per decisione dell’assemblea generale degli azionisti assunta con i requisiti di quorum e di maggioranza di cui all’art. 32 del presente statuto.

Qualsiasi decisione di scioglimento della Società, nonché le modalità di liquidazione, saranno pubblicate sulla *Recueil Electronique des Sociétés et Associations* e su due quotidiani a diffusione adeguata, di cui almeno uno lussemburghese.

Non appena l’assemblea generale degli azionisti avrà preso la decisione di sciogliere la Società, l’emissione, il rimborso e la conversione di azioni saranno vietati con il rischio di essere dichiarati nulli. Qualora il capitale azionario sia inferiore ai due terzi del capitale minimo stabilito dalla legge, si terrà un’assemblea generale entro quaranta giorni dall’accertamento del fatto, da convocarsi a cura del consiglio di amministrazione, che sottoporrà ad essa la questione dello scioglimento della Società. L’assemblea delibererà senza necessità di quorum e deciderà a maggioranza semplice delle azioni rappresentate.

Se il capitale sociale della Società scende al di sotto di un quarto del capitale minimo, gli amministratori devono, entro lo stesso termine, sottoporre la questione dello scioglimento della Società all’assemblea generale che delibera senza bisogno del quorum; lo scioglimento può essere pronunciato dagli azionisti che detengono un quarto delle azioni rappresentate in assemblea.

In caso di scioglimento della Società, uno o più liquidatori procederanno alla liquidazione della Società; possono essere persone fisiche o giuridiche e saranno nominati dall’assemblea generale degli azionisti. L’assemblea ne determinerà i poteri e la remunerazione.

La liquidazione avverrà in conformità alla Legge relativa agli OICR, specificando la distribuzione tra gli azionisti dei proventi netti della liquidazione al netto dei costi di liquidazione: i proventi della liquidazione saranno distribuiti agli azionisti in proporzione ai loro diritti, tenendo in debito conto le parità.

Alla chiusura della liquidazione della Società, gli importi che non siano stati reclamati dagli azionisti saranno accreditati presso la *Caisse des Consignation*, che li renderà disponibili per il termine previsto dalla legge. Trascorso questo periodo, il saldo verrà versato al Granducato di Lussemburgo.

Ogni Comparto della Società che sia un comparto feeder sarà liquidato, se il suo OICVM master viene liquidato, diviso in due o più OICVM o fuso con un altro OICVM, a meno che la CSSF non approvi:

- a. l'investimento di almeno l'85% delle attività del comparto feeder in quote di un altro OICVM master; o
- b. la sua conversione in un comparto che non sia un comparto feeder.

Fatte salve le disposizioni specifiche in materia di liquidazione coatta, la liquidazione di un comparto della Società in quanto comparto principale avrà luogo non prima di tre mesi dopo che il comparto principale avrà informato tutti i suoi azionisti e la CSSF della decisione vincolante di liquidare.

PARTE IX -DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 32. - MODIFICHE DELLO STATUTO - Il presente statuto potrà essere modificato ad opera di una assemblea generale degli azionisti soggetta alle condizioni di quorum e di voto stabilite dalla Legge lussemburghese del 10 agosto 1915 sulle società commerciali e successive modifiche (di seguito descritte).

Salvo quanto altrimenti disposto nel presente statuto, un'assemblea generale straordinaria potrà modificare qualsiasi disposizione dello statuto. L'assemblea generale non potrà validamente deliberare se non è rappresentato almeno la metà (1/2) del capitale e se l'ordine del giorno non contenga l'indicazione delle modifiche statutarie proposte e, laddove applicabile, il testo di quelle relative allo scopo o alla forma della Società. Qualora i requisiti di quorum non siano soddisfatti, potrà essere convocata una seconda assemblea per mezzo di avvisi pubblicati almeno quindici (15) giorni prima della data dell'assemblea sul *Recueil électronique des sociétés et associations* e su un giornale lussemburghese. Tali avvisi di convocazione dovranno riprodurre l'ordine del giorno, e riportare la data e i risultati dell'assemblea precedente. La seconda assemblea potrà validamente deliberare indipendentemente dalla porzione del capitale rappresentata.

Ad entrambe le assemblee, per essere adottate le delibere devono essere approvate con almeno due terzi (2/3) dei voti validamente espressi. In ogni caso, gli obblighi degli azionisti potranno essere aumentati esclusivamente con il consenso unanime degli azionisti.

Art. 33. - LEGGE APPLICABILE - Per tutte le materie che non sono disciplinate dal presente statuto, le parti si riferiscono alle disposizioni della Legge lussemburghese del 10 agosto 1915 sulle società commerciali, a quelle delle leggi di modifica e alle leggi e normative di riferimento applicabili agli organismi di investimento collettivo di diritto lussemburghese e, specificamente, alla Parte I della Legge del 20 dicembre 2002 in materia di organismi di investimento collettivo.

In nome e per conto della Società,

Il Notaio Cosita DELVAUX